



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2022, n. 19
“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023”

Relazione tecnica

Art. 1. Modificazioni della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)

Impatto organizzativo-procedurale

L'attuazione dell'articolo richiede l'adozione di una deliberazione della Giunta provinciale di aggiornamento della disciplina di attuazione della legge provinciale n. 5 del 2016 attualmente contenuta nella DGP n. 743 del 24 maggio 2019.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 2. Modificazioni della legge 4 agosto 2022, n. 10 in materia socio-sanitaria

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 3 - In conseguenza al comma in esame, proposto al fine di adempiere agli impegni assunti dalla Provincia con il Governo, è stata disposta nella Missione 13 (Tutela della salute) la riduzione di euro 150 mila - importo coincidente con la stima degli oneri conseguenti all'attivazione dell'intervento di cui all'art. 23 della legge di assestamento 2022 - del Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - capitolo 442000 (Fondo assistenza integrata - trasferimenti correnti) e il conseguente aumento di pari importo del Programma 02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - capitolo 441040 (Servizio sanitario - APSS (superiori ai LEA)); l'operazione è quindi neutra dal punto di vista dell'impatto finanziario in termini di maggiori spese.

Art. 3. Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 4. Modificazioni dell'articolo 55 (Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 5. Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

L'intervento richiede l'adozione di provvedimenti amministrativi per istituire il sistema dell'accREDITamento degli ITS, per la programmazione del piano triennale, la strutturazione dei percorsi, il rilascio dei titoli. Attualmente lo stato non ha ancora emanato i decreti applicativi della L.99/2022.

Impatto finanziario

La norma introduce la possibilità per la PAT di passare, progressivamente, dall'attuale sistema dell'Alta formazione professionale, disciplinata dall'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006, al sistema dell'Istruzione tecnologica superiore, recentemente riformata dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, la quale prevede, per l'erogazione dei percorsi di altra formazione professionale l'istituzione di Fondazioni alle quali partecipano anche soggetti privati. Il nuovo sistema è volto infatti a coinvolgere il mondo produttivo locale sia per l'apporto al miglioramento dei contenuti tecnologici dei percorsi che dal punto di vista finanziario e prevede che il patrimonio delle ITS Academy possa essere alimentato anche da contributi provenienti dall'Unione Europea e da altri enti pubblici, nonché da donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Attualmente la Provincia ha attivato 13 percorsi biennali di Alta formazione professionale equivalenti a quelli rientranti nel sistema ITS nazionale, che finanzia al 100% per un importo di circa 3 milioni di euro all'anno. L'eventuale passaggio dei percorsi dall'attuale sistema a quello previsto dalla legge 99/2022, non avrà pertanto alcun impatto in termini di maggiori oneri sul bilancio provinciale.

Art. 6. Modificazione dell'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 2006

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La modifica normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto la concessione del contributo a favore delle istituzioni scolastiche paritarie è disposta, tenuto conto delle risorse che annualmente il bilancio autorizza per tale finalità, nei limiti di costo a studente stabilito per la scuola provinciale che rappresenta il tetto massimo di finanziamento concedibile. Nel merito si precisa che la concessione dei contributi provinciali a favore delle istituzioni scolastiche private, paritarie, è annualmente disposta e determinata nel limite degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e parametri stabiliti dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dal Regolamento di attuazione degli articoli 76 e 77 della predetta legge, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg. Le risorse sono assegnate al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche curricolari in attuazione delle discipline previste dai piani di studio per cui è stata concessa la parità e tenendo conto del numero degli studenti iscritti e delle classi attivate.

Art. 7. Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno. Si tratta di una norma di natura ordinamentale.

Art. 8. Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)

Impatto organizzativo-procedurale

L'attuazione dell'articolo richiede l'adozione di un'apposita deliberazione della Giunta Provinciale che definisca criteri, modalità e condizioni di applicazione, nonché ogni altro aspetto organizzativo necessario a tal fine.

Impatto finanziario

La norma non genera ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) poiché il riconoscimento delle spese sostenute oltre i diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda e comunque non antecedenti il 1 luglio 2021, interessa le medesime situazioni per le quali era stata adottata la norma originaria e che potrebbero non essere in grado di presentare la domanda nei primi mesi del 2023, durante i quali, per ragioni tecniche, la piattaforma di raccolta delle domande non sarà disponibile. Tale facoltà è estesa anche alle altre agevolazioni concesse con la procedura automatica riferite agli articoli 3 (investimenti fissi), 7 (aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese), 24 quinquies (aiuti alle imprese per servizi di consulenza), 24 sexies (servizi a favore dell'internazionalizzazione) e 24 duodecies (aiuti per il passaggio generazionale) della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. Anche per tali fattispecie, per ragioni tecniche, la piattaforma di raccolta delle domande non sarà disponibile nei primi mesi del 2023.

Art. 9. Integrazione dell'articolo 7 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Si tratta di una norma di natura ordinamentale volta a prevedere che gli incentivi di cui agli articoli 5 (Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo) e 24 octies (Aiuti per l'attività consortile) della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e di quelli previsti dagli articoli 3, 4, 7, 24 quinquies, 24 sexies e 24 duodecies della stessa legge (LP. 6/99) possano essere erogati anche con modalità diverse rispetto alla compensazione fiscale.

Art. 10. Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno. Si tratta di una norma di natura ordinamentale.

Art. 11. Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 12. Disposizioni transitorie concernenti le aziende per il turismo

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 13. Modificazione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Impatto organizzativo-procedurale

L'attuazione dell'articolo comporta un onere organizzativo iniziale per l'implementazione nella banca dati del sistema informativo del turismo dei nuovi codici identificativi suddivisi per struttura, e poi la successiva attività di informazione e comunicazione dei codici alle strutture interessate. Per le predette attività non sono necessarie ulteriori risorse umane.

Impatto finanziario

La norma non comporta alcun impatto in termini di maggiori spese o minori entrate. Le maggiori entrate per le sanzioni non sono quantificabili e quindi non è stata prevista alcuna maggiore entrata sul bilancio provinciale.

Art. 14. Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 15. Integrazione della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 16. Modificazione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 17. Integrazione dell'articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 18. Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla conservazione della natura 2007)**Impatto organizzativo-procedurale**

Comma 1 e 2: Nessuno.

Comma 3: La norma determina una semplificazione delle procedure amministrative con una riduzione dell'onere procedurale a carico della struttura.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 19. Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 20. Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 21. Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio)**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 22. Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013**Impatto organizzativo-procedurale**

L'attuazione dell'articolo richiede l'adozione di una modifica del relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77 (regolamento AUT).

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento 2011)**Impatto organizzativo-procedurale**

L'attuazione dell'articolo prevede la predisposizione da parte delle competenti strutture provinciali dei piani di emergenza esterni.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 24. Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 25. Modificazioni dell'articolo 9 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 26. Disposizione transitoria relativa ai plateatici degli agriturismi

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 27. Abrogazioni

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.